

Publicato il 29/06/2020

N. 01302/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00816/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2019, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Ass.To Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura - Ispettorato di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Agea - Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento dell'Agricoltura - Ispettorato di Palermo prot. n. 512 del 14 gennaio 2019;
- occorrendo, del verbale di sopralluogo dell'AGEA del 30 novembre.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Ass.To Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dip. Agricoltura - Ispettorato di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 il dott. Luca Girardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'odierno ricorrente è il titolare di un'azienda che si occupa di coltivazione di prodotti, dell'allevamento di animali e loro derivati. Nella predetta veste ha presentato all'Ispettorato Agricoltura di Palermo le domande nn. 34710755470, 34710754945 e 34710755611, a valere sui PSR 2007/2013, Misura 214, sottomisura 214/1B (pagamenti agro-ambientali), per gli aiuti previsti per agricoltura e zootecnica biologica nei terreni di sua proprietà.

In data 30 novembre 2013 l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA - tramite un proprio funzionario, ha effettuato una verifica a campione presso la predetta azienda agricola ed è stato redatto il relativo verbale di accertamento.

In particolare, dal predetto verbale si evince che il funzionario ha indicato un abbattimento del 100% delle somme richieste con riferimento agli “obblighi di utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari in accordo al REG CE” per le seguenti colture: “olivo, fruttiferi, mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio, maggese foraggiere con allevamento zootecnico, foraggiere e cereali da granella”. Medesimo abbattimento del 100% è stato previsto in merito alla verifica “Compilazione Registro Aziendale” e poi in merito alla “Verifica Concimazioni” e per le medesime colture sopraindicate. Nel verbale parte ricorrente ha altresì riscontrato

errori con riferimento ai dati zootecnici dell'azienda in quanto riferiti al piano aziendale predisposto nel 2009.

Con successiva nota, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del Reg. CE 73/2009, l'impresa, entro trenta giorni dal verbale di controllo del funzionario AGEA, ha presentato al Comune di Corleone la "Comunicazione Semplificata", in cui trasmetteva i correttivi alle inadempienze riscontrate in sede di accertamento, così come previsto dalla norma comunitaria suindicata.

La predetta "Comunicazione Semplificata" del 9 dicembre 2013 è stata presentata anche all'amministrazione regionale.

Con ricorso notificato il 15 marzo 2019 e depositato il successivo 15 aprile, parte ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 512 del 14 gennaio 2019 dell'Ispettorato Agricoltura di Palermo, con la quale l'Amministrazione ha comunicato, dopo circa sei anni, l'esito negativo dell'istruttoria per la concessione degli aiuti e, quindi, negando il riconoscimento del sostegno economico al ricorrente.

Il ricorso è assistito da due motivi di doglianza che possono così essere sintetizzati:

I. Violazione e errata applicazione degli artt. 2, 3, 7, 8 e 10-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; violazione ed errata applicazione dell'art. 24 del reg ce n. 73/2009 s.m.i.

II. Violazione ed errata applicazione del regolamento (ce) n. 2003/2003 del parlamento europeo e del consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; violazione ed errata applicazione dei regolamenti (ce) n. 834/2007 del consiglio, del 28 giugno 2007, e n. 889/2008 della commissione, del 5 settembre 2008, e successive modificazioni; violazione ed errata applicazione degli artt. 2, comma 2, lett m), 8 e allegato 13 del d.lgs. 75/2010 s.m.i.; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria e violazione ed errata applicazione dell'art. 24 del reg ce n. 73/2009 s.m.i. sotto altro aspetto.

Nello specifico, il ricorrente contesta l'assoluta violazione delle regole sul contraddittorio, nonché il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione della nota impugnata.

L'amministrazione regionale, infatti, non avrebbe notificato nessun atto finalizzato ad apportare misure correttive, e non avrebbe tenuto conto delle misure correttive comunque poste in essere dal ricorrente con la nota del 9 dicembre 2013, così come non risulterebbero comprensibili le ragioni per cui le contestazioni rilevate dal funzionario AGEA siano state ritenute gravi e/o intenzionali a tal punto da dovere disporre una esclusione totale (100%) della domanda di aiuto e non un sua riduzione e/o al contrario il pieno riconoscimento del medesimo beneficio.

Inoltre, il ricorrente sostiene che l'amministrazione abbia erroneamente ritenuto l'azienda soggetta alla tenuta di registri aziendali sull'utilizzo/gestione di fertilizzanti e fitosanitari. Così come risulterebbe errata l'attività valutativa del funzionario di AGEA nei riscontri sulla consistenza zootecnica indicati a pag. 9 del verbale del 30 novembre 2013 e conseguentemente il recepimento dell'Ispettorato Agricoltura.

Si è costituita per l'Amministrazione resistente l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

Con una prima ordinanza istruttoria n. 1323 del 10 maggio 2019, il Collegio ha ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire gli atti del procedimento amministrativo culminato nel provvedimento impugnato, nonché documentati chiarimenti, in apposita relazione a firma del responsabile del procedimento, sui fatti di causa, ed ogni elemento ritenuto utile.

Con la successiva ordinanza n. 727 del 18 giugno 2019, il Collegio ha accolto l'istanza cautelare *“ai fini dell'obbligo di riesame da parte dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato, avuto riguardo sia alle censure di carattere sostanziale che delle circostanza che dal verbale di sopralluogo del 30.11.2013 fino al momento dell'adozione di*

tale provvedimento, circa sei anni dopo, non risultano – almeno in base alle emergenze processuali - esservi stati episodi di istruttoria e di partecipazione procedimentale”.

Ancora, con decreto cautelare monocratico n. 376 del 27 marzo 2020, emanato in applicazione della normativa emergenziale di cui all’art. 84, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, è stata rigettata la richiesta di adozione di misure attuative dell’ordinanza n. 727 del 2019, come previsto dall’art. 59 c.p.a., in ragione della fissazione ravvicinata della camera di consiglio e del rallentamento dell’attività amministrativa conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, non sussistendo i presupposti di gravità ed urgenza per l’accoglimento dell’istanza. Analogamente, con ordinanza cautelare n. 491 del 22 aprile 2020, è stata rigettata definitivamente l’istanza di cui all’art. 59 c.p.a. presentata dal ricorrente in quanto, nel breve tempo intercorrente prima dell’udienza odierna di merito, non è garantita al Collegio la possibilità di disporre proficue misure attuative.

In vista dell’udienza, la Difesa erariale ha depositato una relazione del Dirigente dell’AGEA con la quale vengono fornite indicazioni in relazione alle ragioni dell’esclusione dal finanziamento della ditta ricorrente.

Alla pubblica udienza 18 giugno 2020, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, il ricorso ha ad oggetto la nota prot. n. 512 del 14 gennaio 2019 dell’Ispettorato Agricoltura di Palermo, con la quale l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente, dopo circa sei anni, l’esito negativo dell’istruttoria per la concessione degli aiuti a valere sui PSR 2007/2013, misura 214, sottomisura 214/1B (pagamenti agro-ambientali), previsti per agricoltura e zootecnica biologica.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.

2.1. Già in sede cautelare questo Collegio ha avuto modo di evidenziare le principali criticità legate alla procedura che ha portato all’adozione della nota

impugnata da parte dell'Assessorato resistente, soprattutto data la riscontrata assenza di istruttoria ed, in particolare, di partecipazione procedimentale volta a chiarire alcuni punti ambigui o comunque di difficile lettura.

Infatti, tuttora non si evince se e quando sia stata presa in considerazione da parte delle Amministrazioni resistenti la "Comunicazione Semplificata" del 9 dicembre 2013 inviata anche all'Assessorato dell'agricoltura da parte del dott. Cascio, fatto non contestato.

Ancora, sembrano evidenti, peraltro anch'essi non giustificati dalla resistente, gli errori presenti nel verbale di verifica del 30 novembre 2013 con riferimento alla consistenza zootecnica (bestiame) posseduto all'epoca del sopralluogo dalla ditta ricorrente.

Ancor più carente risulta l'istruttoria nella parte in cui non permette di comprendere le ragioni del totale abbattimento dell'aiuto a seguito del mancato rispetto degli impegni pertinenti alla condizionalità, RM FR (requisito minimo fertilizzanti). Su tale punto, l'AGEA, con nota depositata l'8 maggio 2020 chiarisce che *"dalla lettura del verbale di controllo pagina 4 e 5 la violazione accertata relativa all'uso di fertilizzanti rientra tra quelle per cui l'abbattimento del premio è pari al 100%"*. Se da un lato si conferma che la gravità della violazione è risultata agli occhi del funzionario in sede di verifica tale da determinarne il massimo della penalità (n. 5 da 1 a 5), dall'altro non si comprende in base a quale principi o norme tecniche si sia determinato in questo senso il funzionario e di rimando le amministrazioni che hanno proceduto con l'inevitabile esclusione dall'aiuto. Dalla lettura dell'art. 24 del predetto REG CE n. 73/2009 traspare invece la necessità di procedere con una certa gradualità nell'applicazione delle riduzioni dei finanziamenti. Infatti la norma richiamata così dispone: *"In tale contesto, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo"*. Quantomeno su tale aspetto sarebbe stato più che

opportuno garantire una fase di confronto in contraddittorio con il ricorrente che, a prescindere da quanto emerge dal documento “Pista di Controllo - Sezione Processi” adottato dall’Assessorato Regionale, risulta un adempimento indispensabile stando ai ben più stringenti principi di cui alla Legge 241/90.

Si deve constatare, in ultimo, che nonostante il richiamo fatto in sede cautelare con l’ordinanza 727/19 di questo Collegio ad un effettivo riesame della vicenda, con annessa nuova fase istruttoria e partecipativa, tale incumbente è stato del tutto obliterato dalle resistenti, con la diretta conseguenza che le ragioni a sostegno dell’esclusione lamentata dal dott. Cascio restano vaghe e comunque non partecipate.

3. Concludendo, il ricorso va accolto stante le diverse carenze procedurali e di istruttoria riscontrate, con conseguente annullamento della nota impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota 00512 del 14 gennaio 2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura – Servizio IX Ispettorato Agricoltura Palermo.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente di complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Girardi

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO